RESISTRATO A PALERMO IL 19/10/2014 N. 260/2 3.105 OTT.



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA


DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA SICILIANA
ATTO INTEGRATIVO DI RETTIFICA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DI UN SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO DEI
SERVIZI PER IL PUBBLICO DI CUI ALL'ART, 117 D. LGS N. 42/2004
SITI PROVINCIA DI PALERMO-LOTTO PA1


CIG 0552723970

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 05 (cinque) del mese di ottobre in Palermo presso la sede della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sita in Palermo via delle Croci n.8, davanti a me Arch. Susanna Curseri, Ufficiale Rogante dei citato Dipartimento giusta D.D.G. 21 ottobre 2010 n. 2633

TRA

l'Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'I.S. – Dipartimento Regionale del Beni Culturali e dell'I.S. di seguito denominato "l'Amministrazione", con sede in Via delle Croci 8 – 90139 Palermo - Codifisc. 80012000826, P.I. 02711070827 nella persona della Dottissa Maria Elena Volpes, nata a dell'Identità di Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento stesso.







Società Cooperativa Culture con sede legale in Venezia Mestre, c.so del Popolo, 40, P.IVA 03174750277 e dalle mandanti: Mondo Mostre s.r.l. con sede legale in Roma, largo del Teatro Valle, 6, P.IVA 07450841007, Skira Editore s.p.a. con sede legale in Milano, via Torino, 61, P.IVA 11282450151, nella persona di Maria Letizia Casuccio nata a 1128211 in qualità di Consigliere Delegato della mandataria Società Cooperativa Culture, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società.


PREMESSO



- che con atto rep. n. 118 del 06/10/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 21/10/2016 al n. 126S.1, è stata affidata al RTI rappresentata dalla Società Cooperativa Culture la concessione della gestione di un sistema territoriale integrato di servizi per il pubblico di cui all'art. 117, D.Lgs. 22 gennalo 2004 n. 42 nel Chicatro del Duomo Santa Maria La Nuova in Monreale, nel Castello della Zisa in Palermo e nell'Area archeologica di Monte Jato in San Cipirello;
- che l'art. 13 del suddetto atto di concessione stabilisce che "La concessione ha durata quadriennale decorrente dalla data del verbale di consegna degli spazi relativi alla concessione medesima";
- che la suddetta previsione, a seguito riesame degli atti, è risultata in parte in contrasto con l'art. 7 del bando di gara in cui è stabilito che "la concessione ha durata quadriennale" ma che "l'inizio della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione";
- che l'art. 18 del capitolato d'appalto riporta che "le concessione ha .

 durata quadriennale" senza riportare l'indicazione della decorrenza













stabilita nel bando di gara;

- che per costante giurisprudenza le norme del bando-lex specialis prevalgono sulle norme eventualmente in contrasto o incomplete del capitolato;
- che l'integrazione nell'atto di concessione della decorrenza "dalla data del verbale di consegna degli spazi" è in contrasto con l'apposita norma del bando per cui "l'inizio della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione" incidendo su un elemento essenziale del contratto di concessione, quale è la decorrenza dei termini contrattuelli;




- che l'errore occorso è dovuto palesemente ad una svista e che comunque è rettificabile in quanto riferibile a dati preesistenti alla redazione dell'atto di concessione;
- che l'errore ha carattere essenziale e che pertanto si deve procedere alla rettifica dell'art. 13 dell'atto di concessione ai fini del suo mantenimento.

Tutto ció premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

L' art. 13 dell'atto di concessione rep. n. 118 del 06/10/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 21/10/2016 al n. 1265.1, nella parte in cui prevede "La concessione ha durata quadriennale decorrente dalla data del verbale di consegna degli spazi relativi alla concessione medesima" è così rettificato "la concessione ha durata quadriennale decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto di concessione, a norma dell'art. 7 del bando di gara", ferma restando ogni altra parte dell'art. 13 e dell'atto di concessione.














Art.2

A norma dell'art. 7 del bando di gara, il Concessionario è consapevole che i servizi dati in concessione possono avere durate differenziate al fine di garantire la naturale scadenza della concessione nel termine quadriennale dalla data della stipula della stessa e dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere per l'errore occorso nell'art. 13 dell'atto di concessione e per la conseguente rettifica.

Articolo 3

Il presente atto integrativo di rettifica, redatto in modalità elattronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L.vo n. 163/2006 in quanto perte integrante del contratto di concessione rep. n. 118 del 06/10/2016 redatto con pari modalità , è composto da n. 4 fogli con n. 4 pagine ed è stato letto da me Ufficiale Rogante ai comparenti che dichiarano di approvario e di sottoscriverio insieme a me con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.vo n. 82/2005 previo avvenuto accertamento della validità e conformità del certificato di firma digitale ai disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 82/2005; copia cartacea del presente atto è sottoscritto con firme autografe ai soli fini della registrazione presso l'Agenzia della Entrate di Palermo.



Il Consigliere Delegato della Società Cooperativa Culture

